

Spesometro ed esterometro al 30 aprile 2019 e Lipe del IV trimestre 2018 al 10 aprile 2019. In Gazzetta il D.P.C.M. di proroga

Su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, è arrivato alla firma il decreto (DPCM) che proroga la scadenza relativa ai cosiddetti "Spesometro" ed "Esterometro".

Incroci tra volume d'affari e spesometro. In arrivo le comunicazioni delle anomalie riscontrate

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, approvate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici (Pec, cassetto fiscale), le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso

abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

In Gazzetta il decreto-legge dignità lavoratori e imprese convertito in legge

Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018 pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». Nella stessa Gazzetta pubblicato anche il decreto-legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione.

In Gazzetta Ufficiale il cd. "Decreto-dignità"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.161 del 13/07/2018 il decreto legge recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd."Decreto-dignità").

Le misure in materia di fiscale contenute nel "Decreto-dignità"



In attesa della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legge, recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd. "*Decreto-dignità*"), si evidenziano alcune disposizioni in materia fiscale introdotte dal provvedimento urgente.

In particolare, di immediata applicazione troviamo:

- **la revisione dell'istituto del cosiddetto "redditometro"** (art. 9);
- **il rinvio** della prossima scadenza per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute cosiddetto "**spesometro**" (art. 10);
- **l'abolizione dello *split payment* per le prestazioni di servizi** i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta (art. 11).

Nel dettaglio, l'articolo 9 (***Disposizioni in materia di redditometro***), prevede innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) venga abrogato **con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.** Conseguentemente, l'articolo in esame puntualizza che la novella introdotta non si applichi agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli

altri atti previsti dall'art. 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 **per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015** e che *in ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate*. Inoltre, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. L'articolo 10 (***Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute***) con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi **al terzo trimestre del 2018**, prevede che le stesse possono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate **entro il 28 febbraio 2019**, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre. L'articolo 11 (***Split payment***) prevede **l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito**. Si ricorda che, per i tecnici dell'Agenzia delle entrate (*Telefisco 2015*), la locuzione «ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito», **fini della non applicazione** del meccanismo della scissione, fa riferimento **anche alle ritenute a titolo di acconto**.

Di seguito si riporta il testo (in bozza e quindi da verificare con la versione che sarà pubblicata in *Gazzetta*) del **Titolo IV (*Misure in materia di semplificazione fiscale*)** del decreto legge.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di redditometro)

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma quinto, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti parole: «, sentiti l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti

riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.».

2. È abrogato il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 2015, n. 223, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti parole: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre».

Articolo 11

(Split payment)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, la lettera c) è abrogata.

Art. 12

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Pacchettino fiscale e misure
per il contrasto del lavoro a
tempo determinato. Approvato
il decreto legge**



Il Consiglio dei ministri di lunedì 2 luglio 2018, ha approvato un decreto-legge che introduce *misure urgenti* in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, pubblicità di giochi e adempimenti fiscali.

Il provvedimento urgente mira, in particolare:

- **a limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato.** Si riduce in tal modo il lavoro **a tempo determinato**, riservando la contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro. A questo scopo, si prevede che, fatta **salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali**, l'eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque **non superiore a 24 mesi**. Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l'utilizzo di forme contrattuali stabili, inoltre, si prevede l'aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato,

anche in somministrazione;

- a **salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione** delle aziende che abbiano ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia;
 - a **contrastare il grave fenomeno della ludopatia**, vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro;
 - a introdurre misure in materia di **semplificazione fiscale**, attraverso la **revisione dell'istituto del cosiddetto "redditometro"** in chiave di contrasto all'economia sommersa, il rinvio della prossima scadenza per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto "spesometro"), nonché **l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto**. Le nuove norme prevedono, innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e successivi. Inoltre, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. **Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018, infine, si interviene prevedendo che gli stessi possono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.**
-

Nel nuovo spesometro la “proroga” al 6 aprile per le comunicazioni 2017 relative al secondo semestre e alle integrazioni del primo

C'è tempo fino al prossimo 6 aprile per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017. Stesso termine anche per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e per le relative variazioni. Lo stabilisce il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, con cui, dopo il confronto con gli operatori sulla bozza pubblicata il 19 gennaio scorso, vengono recepite in forma definitiva le semplificazioni introdotte dal D.L. n. 148/2017

Nel provvedimento in bozza di approvazione del nuovo spesometro, più tempo per inviare i dati delle fatture

Online la bozza del provvedimento che approva le regole tecniche per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni. La bozza recepisce le novità introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017 finalizzate a semplificare il set informativo da

trasmettere, ad esempio prevedendo una comunicazione cumulativa per le fatture di importo inferiore a 300 euro. Per consentire agli operatori di prendere visione delle nuove indicazioni, la scadenza dell'invio dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017 viene spostata al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

Il Decreto fiscale approvato al Senato

Dalla rottamazione bis alle esimenti delle sanzioni per gli errori nello spesometro tante la novità fiscali. Con Ok alla fiducia il provvedimento passa alla Camera.

Errata trasmissione dello Spesometro primo semestre 2017. Senza sanzioni con invio dei dati esatti entro febbraio 2018

«1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute,

prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018». Questo il testo dell'art. 1-bis., rubricato (Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute), inserito da un emendamento approvato in commissione Bilancio al Senato.

Spesometro: prorogato al 16 ottobre 2017 il termine per la trasmissione



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Stampa

Comunicato n.163

**POSTICIPATO AL 16 OTTOBRE 2017 IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE
DELLE FATTURE**

Viene posticipato al 16 ottobre 2017 il termine per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017. La proroga è prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoa-Schioppa, che oggi ha firmato il provvedimento.

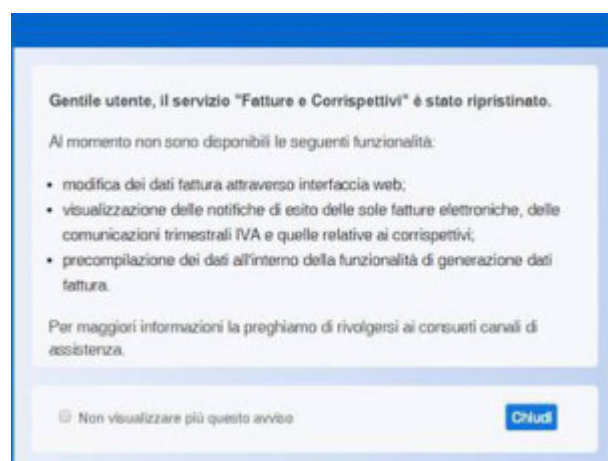
Roma, 4 ottobre 2017
Ore 17,08

**Proroga trasmissione
spesometro I semestre 2017**

Posticipato al 16 ottobre 2017 il termine per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017. La proroga è prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro dell'Economia e

delle Finanze Pier Carlo Padoan, che oggi ha firmato il provvedimento. (Cfr. comunicato Mef del 4 ottobre 2017)

Spesometro I semestre 2017: ufficializzata la proroga al 5 ottobre 2017



Il funzionamento del servizio telematico “Fatture e Corrispettivi” è stato sospeso dal 22 al 25 settembre 2017. Conseguentemente, il termine del 28 settembre 2017 per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute previsti dall’art. 21 del

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è **differito al 5 ottobre 2017**. Queste le “sintetiche” motivazioni del [provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 settembre 2017, prot. 199339/2017](#) che ha disposto la proroga del termine di scadenza per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute al 5 ottobre 2017.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 settembre 2017, prot. 199339/2017, recante:](#) «Irregolare funzionamento del servizio telematico “Fatture e Corrispettivi” per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»

Spesometro: dal blackout telematico mini proroga al 5 ottobre. Il servizio web riparte dal 26 settembre

In considerazione dei disagi sopravvenuti, con provvedimento del direttore di Agenzia delle entrate in corso di emanazione, saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017.

Spesometro primo semestre 2017: nuovo set di risposte. Focus su agenzie di viaggio ex art. 74-ter e rapporti con soggetti esteri

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato nuove FAQ e relative risposte sulle regole di compilazione e di trasmissione del file contenenti le comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. I chiarimenti forniti sono sviluppati secondo la formula della risposta a precisa domanda. Di seguito, le ultime pubblicate.

Spesometro primo semestre 2017: le faq e relative risposte sulle regole di compilazione e di trasmissione del file



L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito *internet* una serie *Faq* e relative risposte che riguardano le regole di compilazione e di trasmissione del *file* contenenti le comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. I chiarimenti forniti sono sviluppati secondo la formula della risposta a precisa domanda.

[Link ad una selezione di risposte che riguardano la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute, in scadenza il 28 settembre 2017](#)

Comunicazione dei dati delle fatture: l'Agenzia eviterà duplicazioni in caso di errato invio di dati di fatture che sono oggetto di trasmissione al sistema Sts

Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014 – in “Finanza & Fisco” n. 14/2016, pag. 1047). L'Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

Posticipato al 28 settembre 2017 il termine per la comunicazione delle fatture del primo semestre del 2017

Prorogato al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la comunicazione delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate relative al primo semestre del 2017. La proroga è stata prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri (D.P.C.M.), su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. (Cfr. comunicato stampa Mef del 1° settembre 2017)

Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Per le comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (articoli 21 e 21-*bis* del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il primo sostituito e il secondo inserito [dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 – in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1933](#)), il comma 3, del citato articolo 4 del D.L. 193/2016, cd Decreto Fiscale “collegato”, prevede un **pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle comunicazioni**. In particolare, con l'aggiunta dei commi 2-*bis* e 2-*ter* all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, il famigerato decreto fiscale prevede:

– per l'omissione o per l'errata trasmissione dei dati

delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nel computo delle sanzioni non si applica la disciplina prevista dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, n. 472 (c.d. *cumulo giuridico*), in caso di concorso e continuazione della violazione: pertanto per il computo delle sanzioni relative alla mancata o errata trasmissione di singole fatture si applica il cumulo materiale (in pratica si sommano singolarmente);

– per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis, si applica una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per questo tipo di violazioni non è stato previsto alcun tipo di limitazione all'applicazione del c.d. *cumulo giuridico* delle sanzioni.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 104 E del 28 luglio 2017](#), ha diffuso una bussola per permettere ai contribuenti di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 ([in "Finanza & Fisco" n. 24-25/2016, pag. 1960](#)). Nel rimandare a tale documento per ulteriori approfondimenti, si riporta un esempio di regolarizzazione dell'omissione di una comunicazione della liquidazione periodica relativa al **primo trimestre del 2017** (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017).

La riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività. Ad esempio il ravvedimento, effettuato in data:

- **31 luglio 2017**, sanzione base di euro 500 ridotta a **1/9 (euro 55,56)**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *a-bis*), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (**contestualmente il contribuente dovrà assolvere l'obbligo comunicativo e versare la sanzione ridotta**. In questo caso la regolarizzazione intervenendo prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, **obbliga comunque all'invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata**).
- **il 30 aprile 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) **sono stati** correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, sanzione base di euro 500 ridotta a **1/8 (euro 62,50)**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *b*), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (In questo caso, invece, l'obbligo di invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, **viene meno** a causa regolarizzazione intervenuta direttamente con la dichiarazione annuale IVA).
- **il 10 settembre 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 **non** sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, **il contribuente** dovrà presentare la dichiarazione IVA integrativa versando la relativa sanzione (*cfr.*, sul punto, [circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016](#)) cui si aggiunge la sanzione base di euro 500 ridotta a **1/7**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *b-bis*), del D.Lgs. n. 472 del 1997 (**euro 71,43**).

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore

aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà della comunicazione – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-*bis* del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – [Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017](#) – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute: le risposte ai quesiti dell'Agenzia delle entrate

Come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture “**cointestate**”? È possibile integrare e rettificare la comunicazione dei “*dati fattura*” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento? Sono alcuni dei dubbi sollevati dai professionisti e dalle associazioni di categoria in merito alla trasmissione telematica alle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, a cui l'Agenzia fornisce risposte e chiarimenti con la [risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017](#).

Cosa fare in caso di errori

L'Agenzia delle Entrate precisa che per ravvedere l'omesso o

errato adempimento comunicativo è consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, **anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento.**

Chiarimenti anche sui tempi

Il documento di prassi conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle *"fatture emesse"* **deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento.** Per esempio, la comunicazione *"dati fattura"* riferita al primo semestre dell'anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante in quel semestre. Inoltre, la risoluzione chiarisce che, nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione.

Le fatture "cointestate"

Cosa succede nel caso di fatture "cointestate"? **L'Agenzia ritiene non plausibile l'emissione di una fattura "cointestata" verso un cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B).** Nel caso, invece, di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione *"Identificativi Fiscali"* andrà effettuata riportando i dati di **uno solo dei soggetti.** (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 luglio 2017)

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 87 E del 5 luglio 2017](#), con oggetto: Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Ulteriori chiarimenti – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Primi chiarimenti – [Art. 4, del D.L.](#)

[22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225](#)

Per saperne di più:

[**Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017**](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – [Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225](#)

[**Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017:**](#) «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»

Comunicazione dei dati delle

fatture e delle liquidazioni periodiche IVA: informazioni, modalità e formato per la trasmissione

Diffuse dall'Agenzia delle entrate le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, prot. 58793/2017, recante: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070», le Entrate stabiliscono un termine unico valido sia per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture (D.Lgs n. 125/2015) sia per la trasmissione dei dati delle fatture prevista dal D.L. n. 78/2010 modificato dal D.L. n. 193/2016.

Decreto-Legge “Milleproroghe” 2017: le misure urgenti fiscali

Si pubblicano gli articoli in materia fiscale del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione

di termini.

Le disposizioni sono accompagnate da una sintesi del contenuto.

Si ricorda che nella giornata del 23 febbraio la Camera ha approvato il relativo disegno di legge di conversione (A.C. 4304).

I primi chiarimenti sulla nuova comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute

Pubblicata la Circolare l/E di oggi con cui vengono forniti i primi chiarimenti sulla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture ai sensi del decreto fiscale n. 193 dello scorso anno e precisa quali contribuenti non sono tenuti all'adempimento